



Salesiani
PER IL SOCIALE
RETE ASSOCIATIVA·APS

**REGOLAMENTO
APPLICATIVO DELLO STATUTO**

INDICE

1. Titolo I - Disposizioni generali	5
• Art. 1. Oggetto	
• Art. 2. Regolamenti delle articolazioni territoriali	
2. Titolo II - Costituzione e cessazione del reparto associativo	6
• Art. 3. Ammissione di nuovi associati	
• Art. 4. Libro degli associati	
• Art. 5. Cessazione del rapporto associativo	
• Art. 6. Enti aderenti	
• Art. 7. Amici sostenitori	
3. Titolo III - Diritti e doveri degli associati	9
• Art. 8. Quantificazione, versamento e distribuzione delle quote associative all'interno della Rete	
• Art. 9. Promozione della Rete associativa e collaborazione tra articolazioni territoriali	
• Art. 10. Mandato alla Rete associativa	
• Art. 11. Effetti sul rapporto associativo della perdita della qualifica di associazione di promozione sociale	
• Art. 12. Esame dei libri sociali	
4. Titolo IV - Ordinamento e amministrazione	11
• Art. 13. Diritto di voto in Assemblea Nazionale	
• Art. 14. Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale	
• Art. 15. Nomina dei consiglieri da parte dell'Ente promotore	
• Art. 16. Elezione dei consiglieri da parte dell'Assemblea Nazionale: disposizioni generali	
• Art. 17. Presentazione delle candidature e composizione delle liste	
• Art. 18. Commissione Elettorale	
• Art. 19. Votazione e nomina	
• Art. 20. Cessazione sopravvenuta della carica e sostituzione dei consiglieri	
• Art. 21. Funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale	
• Art. 22. Il Presidente nazionale	
• Art. 23. La sede nazionale	
• Art. 24. Il Consigliere delegato per il Forum nazionale dei giovani	
• Art. 25. I Consiglieri nazionali delegati e Tavoli Nazionali	
5. Titolo V - Disposizioni varie	18
• Art. 26. Consiglio Direttivo Territoriale	

Regolamento applicativo dello statuto Salesiani per il Sociale – Rete Associativa APS

* * * * *

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento (d'ora in poi «Regolamento») attua lo statuto (d'ora in poi «Statuto») dell'Associazione «SALESIANI PER IL SOCIALE RETE ASSOCIATIVA APS», rete associativa del terzo settore iscritta nell'apposita sezione del RUNTS (d'ora in poi, indifferentemente, «Associazione» o «Rete associativa»), approvato dall'Assemblea Nazionale il 7 giugno 2024, con particolare ma non esclusivo riferimento ai suoi articoli 10, comma 1, lett. b); 13, comma 1, lett. b); 21, commi 2 e 4; 22, commi 1, 2 e 4; e 27.
2. Ai sensi degli articoli 22, comma 9, lett. d) e 27 dello Statuto, il Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 9 gennaio 2025.
3. Nel caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento e le disposizioni dello Statuto, queste ultime hanno la prevalenza. Le disposizioni del Regolamento devono essere interpretate ed applicate in funzione ed in coerenza con le regole e i principi dello Statuto che contribuiscono ad attuare.
4. Il presente Regolamento obbliga tutti gli associati dell'Associazione, che sono tenuti ad osservarne le sue disposizioni in virtù di quanto disposto dagli articoli 10, comma 4, e 13, comma 2, lett. b), dello Statuto.

Art. 2. Regolamenti delle articolazioni territoriali

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto, i Comitati e i Presidi territoriali, quali articolazioni territoriali della Rete associativa, si dotano, ai fini del loro riconoscimento quali articolazioni territoriali della Rete associativa, dei regolamenti-tipo approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ove compatibili, anche alle articolazioni territoriali della Rete associativa per quanto non previsto dai loro statuti e regolamenti attuativi.
3. Limitatamente ai rapporti tra la Rete associativa e le sue articolazioni territoriali, in caso di contrasto tra le disposizioni di un regolamento applicativo di uno statuto di una articolazione territoriale e le disposizioni del presente Regolamento, prevalgono queste ultime.

TITOLO II

COSTITUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 3. Ammissione di nuovi associati

1. L'ente che ritenga di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto ed intenda divenire associato dell'Associazione, deve innanzitutto contattare, attraverso il proprio rappresentante legale, il Presidente dell'articolazione territoriale (Comitato o Presidio) del territorio in cui esso ha sede legale. Il Presidente Territoriale attiva quindi, senza indugio, un processo di accompagnamento dell'ente e dei suoi dirigenti ai valori, alla missione e alla comunità della Rete associativa, anche coinvolgendo il Consiglio Direttivo del medesimo Comitato o Presidio Territoriale. Il processo di accompagnamento deve essere finalizzato a ottenere il nulla osta dell'ente fondatore del territorio di competenza, al fine di verificare che l'ente sia effettivamente in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e l'opportunità di candidare o meno l'ente all'ammissione come nuovo associato.
2. Concluso entro il termine di 60/120 giorni dal suo avvio il processo di cui al comma precedente, l'ente che intende associarsi deve presentare al Presidente Territoriale domanda di ammissione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, con allegati una breve scheda di presentazione dell'ente medesimo, il nulla osta dell'ente fondatore del territorio di competenza, gli ultimi due bilanci d'esercizio e l'ultimo bilancio sociale, ove presente. La domanda è redatta su un apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve contenere l'impegno dell'ente a versare la quota associativa dovuta per l'anno in cui la domanda di adesione è accolta e ad osservare tutte le disposizioni dello Statuto, del Regolamento applicativo, del Codice Etico dell'Associazione, della Policy associativa di tutela delle persone di minore età, nonché le delibere che saranno validamente assunte dagli organi sociali di quest'ultima. La domanda deve altresì contenere gli indirizzi postali, email e PEC dell'ente da impiegarsi nelle comunicazioni sociali tra l'Associazione e gli associati.
3. Ricevuta la domanda di ammissione debitamente compilata, sottoscritta e munita degli allegati richiesti, il Presidente Territoriale deve trasmetterla senza indugio via email, con la documentazione allegata, al Presidente Nazionale, che pone l'esame della domanda all'ordine del giorno del successivo Consiglio Direttivo Nazionale, che deve essere comunque convocato in tempo utile per decidere entro il termine di cui al successivo comma.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulla domanda di ammissione entro novanta (90) giorni dalla sua ricezione ai sensi del comma precedente.
5. In caso di accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo Nazionale senza indugio ne dà comunicazione all'ente istante, inviando ad esso altresì apposita attestazione di adesione alla rete associativa, e lo iscrive nel libro degli associati, nella sezione corrispondente alla categoria cui l'Associato appartiene ai sensi dell'art. 10, comma 6, dello Statuto. L'accoglimento della

domanda di ammissione nell'Associazione determina altresì automaticamente l'ammissione dell'ente nel Comitato o Presidio competente per territorio. A tal fine, il Consiglio Direttivo Nazionale informa senza indugio il Comitato o Presidio competente per territorio dell'avvenuta ammissione del nuovo associato per l'iscrizione dell'ente anche nel libro degli associati di tale Comitato o Presidio.

6. Ricevuta la comunicazione di ammissione, l'ente, qualora iscritto al RUNTS, è tenuto senza indugio a formalizzare la propria adesione alla Rete associativa. A tal fine, accede al RUNTS attraverso la procedura prevista ed inserisce nella specifica sezione "Adesione/affiliazione ente associativo" la denominazione e il codice fiscale della Rete associativa, depositando al RUNTS l'attestazione di adesione a «SALESIANI PER IL SOCIALE RETE ASSOCIATIVA APS». I Comitati e Presidi Territoriali sono tenuti a verificare che l'ente associato abbia adempiuto la propria obbligazione di formalizzare attraverso il RUNTS l'adesione alla Rete associativa.
7. Il Consiglio Direttivo Nazionale deve motivare l'eventuale diniego di ammissione e comunicarlo all'ente interessato nel termine di cui al comma 4, informandolo del suo diritto di poter, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di diniego, richiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea Nazionale, la quale decide in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 4. Libro degli associati

1. Sulla base di quanto disposto dagli articoli 10, comma 6, e 19, comma 1, lett. a), dello Statuto, il libro degli associati è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a. Sezione A: in cui sono iscritti gli Enti fondatori e i Comitati e Presidi Territoriali riconosciuti;
 - b. Sezione B: in cui sono iscritti l'Ente promotore e gli Enti di livello nazionale;
 - c. Sezione C: in cui sono iscritti tutti gli altri associati. La sezione C è a sua volta suddivisa in tante sottosezioni numerate (C1, C2, C3, C4, C5, C6) quanti sono (attualmente sei) i Presidi e Comitati Territoriali riconosciuti dalla Rete associativa. Ciascun Associato è iscritto nella sottosezione corrispondente al luogo della propria sede legale.
2. In tutti i casi in cui Statuto e Regolamento fanno riferimento alle categorie di associati, tali categorie corrispondono alla sezione e/o sottosezione del libro degli associati nella quale gli associati sono iscritti.
3. La sede nazionale forma e tiene aggiornato il Libro degli associati.

Art. 5. Cessazione del rapporto associativo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett. a), dello Statuto, configurano gravi violazioni degli obblighi associativi e costituiscono pertanto cause di esclusione degli Associati, le seguenti condotte:
 - a. Il mancato versamento della quota associativa annuale nei termini previsti dal successivo articolo 8;
 - b. la ripetuta e/o reiterata inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del

- Regolamento, del Codice Etico e delle delibere legittimamente adottate dagli organi sociali;
- c. la violazione degli obblighi di promozione della Rete associativa e di collaborazione tra tutti i suoi livelli, con particolare riferimento agli obblighi di informazione e coordinamento di cui all'art. 9 del Regolamento;
 - d. l'intenzionale violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 11 del Regolamento;
 - e. la mancata partecipazione a due Assemblee nazionali consecutive senza giustificato motivo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett. b), dello Statuto, si considerano comportamenti incompatibili e/o incoerenti con le finalità ed i valori dell'Associazione e costituiscono pertanto cause di esclusione degli Associati tutte le condotte che possano arrecare grave nocimento o pregiudizio all'immagine della Rete associativa, incluse le sue articolazioni territoriali, e al conseguimento dei suoi obiettivi, quali, a titolo esemplificativo:
- a. l'utilizzo improprio o non autorizzato del nome e del logo dell'Associazione;
 - b. l'uso illegittimo o nell'interesse privato dei beni e del patrimonio dell'Associazione;
 - c. lo svolgimento in nome dell'Associazione di attività di raccolta fondi non autorizzata e/o svolta in violazione dei principi contenuti nelle linee-guida ministeriali in materia;
 - d. la perdita della qualifica di associazione di promozione sociale, realizzata in assenza di autorizzazione del Presidente Nazionale ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
3. La cessazione del rapporto associativo, a qualunque causa dovuta, determina la cessazione anche del vincolo associativo che l'Associato intrattiene con il Comitato o Presidio Territoriale.

Art. 6. Enti aderenti

1. L'adesione alla Rete associativa si perfeziona mediante l'apposita procedura prevista nel RUNTS e permane fintanto che risulta nel RUNTS l'esistenza di un rapporto di adesione.
2. La sede nazionale forma e tiene aggiornato l'elenco di tutti gli Enti non associati aderenti alla Rete associativa, informandone periodicamente il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Comitati e Presidi territoriali.
3. Gli Enti aderenti possono partecipare alla vita della rete associativa, ai servizi proposti ed all'Assemblea Nazionale con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
4. Previo invito del Presidente Territoriale, gli Enti aderenti possono partecipare, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, all'Assemblea del Comitato o Presidio Territoriale cui appartengono in ragione della propria sede legale.

Art. 7. Amici sostenitori

1. Sono Amici sostenitori gli Enti ed Istituti salesiani nonché gli Oratori salesiani, Scuole salesiane, Centri di Formazione Professionale salesiani e le Parrocchie affidate ai Salesiani di don Bosco.
2. Possono essere riconosciuti come Amici sostenitori dal Consiglio Direttivo Nazionale o da un consigliere a ciò appositamente delegato tutti gli enti cooperativi e senza scopo di lucro e le persone fisiche che partecipano, anche occasionalmente, ad iniziative e attività dell'Associazione a livello nazionale e/o territoriale dimostrando interesse nelle attività dell'Associazione e contribuendo spontaneamente alla vita associativa e allo sviluppo della medesima.
3. La Sede nazionale forma e tiene aggiornato l'elenco degli Amici sostenitori.
4. Gli Amici sostenitori possono partecipare alla vita della rete associativa, ai servizi proposti ed all'Assemblea Nazionale con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
5. Previo invito del Presidente Territoriale, gli Amici sostenitori possono partecipare, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, all'Assemblea del Comitato o Presidio Territoriale cui appartengono in ragione della propria sede legale.

TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 8. Quantificazione, versamento e distribuzione delle quote associative all'interno della Rete

1. Nel determinare a norma di Statuto la quota associativa annuale dovuta dagli associati all'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale deve attenersi ai seguenti criteri:
 - a. la quota associativa dell'Ente promotore e degli Enti fondatori è determinata in misura fissa;
 - b. la quota dei restanti associati è determinata in misura proporzionale alle entrate registrate dall'Associato in bilancio;
 - c. la quota associativa annuale non varia ed è integralmente dovuta a prescindere dal momento dell'anno in cui si perfeziona o si estingue il rapporto associativo ed è valida solo per l'anno solare in corso.
2. La quota associativa deve essere versata dai nuovi associati entro 30 giorni dall'ammissione e da tutti gli altri associati entro il 31 marzo di ogni anno. Decorsi tali termini, la qualifica di associati e i relativi diritti, incluso il diritto di voto in Assemblea, sono sospesi sino al momento dell'effettivo versamento di quanto dovuto. Quanto precede si applica sia con riferimento alla partecipazione nella Rete associativa che nell'articolazione territoriale della medesima.
3. L'Associazione verserà ai Comitati e Presidi Territoriali il 50% delle quote associative ricevute dagli associati di ciascun Comitato o Presidio Territoriale,

ferma restando la facoltà dei Comitati e Presidi Territoriali di richiedere contributi integrativi ai propri associati, sulla base dei propri Statuti e Regolamenti applicativi.

Art. 9. Promozione della Rete associativa e collaborazione tra articolazioni territoriali

1. Sulla base delle disposizioni dello Statuto, gli associati, ed in particolar modo i Comitati e Presidi Territoriali, sono tenuti a promuovere la Rete associativa e le sue attività, nonché a collaborare con quest'ultima e tra di loro in attività quali il servizio civile universale, la raccolta fondi e la progettazione.
2. La collaborazione tra i vari livelli della Rete associativa è promossa dalla Rete associativa mediante incontri periodici, almeno una volta all'anno, con gli organi sociali dei Comitati e Presidi Territoriali.
3. Lo spirito di collaborazione impone a ciascun Associato che intenda avviare una nuova attività o iniziativa progettuale di informarne il Presidente Territoriale di appartenenza al fine di porre in essere adeguate forme di collaborazione. I Comitati e Presidi Territoriali che intendano avviare attività di rilevanza nazionale ne danno preventiva informazione al Presidente Nazionale.
4. Qualora un Associato intenda avviare una nuova attività o iniziativa progettuale in un territorio non afferente al proprio Comitato o Presidio Territoriale, esso è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Presidente Territoriale di riferimento per il territorio nel quale l'attività o iniziativa dovrà svolgersi al fine di porre in essere adeguate forme di collaborazione.
5. Gli enti di livello nazionale sono tenuti ad informare sia il Presidente nazionale che il Presidente Territoriale, nella cui area di competenza, le loro attività o iniziative dovessero svolgersi.

Art. 10. Mandato alla Rete associativa

1. La Rete associativa può, previo specifico incarico da parte di uno o più associati, concludere atti e porre in essere attività progettuali e d'altra natura in nome e per conto dei propri associati.
2. La Rete associativa può assumere il ruolo di mandataria nell'interesse degli associati sulla base di un apposito contratto redatto in forma scritta che, nel rispetto delle disposizioni di Statuto e Regolamento, disciplini tra l'altro in maniera puntuale oggetto dell'incarico, corrispettivo per la Rete associativa, ove previsto, modalità di esecuzione, distribuzione di oneri, benefici ed effetti del contratto tra le parti.

Art. 11. Effetti sul rapporto associativo della perdita della qualifica di associazione di promozione sociale

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, d.lgs. 117/2017, e dall'art. 10, comma 3, dello Statuto, gli Associati che intendano realizzare operazioni che comportino la perdita della qualifica di associazione di promozione sociale

devono darne preventiva comunicazione al Presidente Nazionale.

2. Il Presidente Nazionale, verificata la proporzione tra Associati APS ed altri Associati, potrà autorizzare l'operazione, chiederne il differimento oppure avvertire l'Associato che la sua realizzazione potrà essere causa di immediata esclusione dell'Associato per le ragioni di cui all'art. 35, comma 3, d.lgs. 117/2017, e all'art. 10, comma 3, dello Statuto.
3. Resta inteso che, ai sensi di legge (art. 35, comma 3, d.lgs. 117/2017) e di Statuto (art. 10, comma 2), possono essere associati dell'Associazione, oltre alle associazioni di promozione sociale, solo altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, sicché operazioni che determinino la perdita di questa natura giuridica costituiscono causa di immediata decadenza dell'Associato per perdita sopravvenuta dei requisiti di ammissione.

Art. 12. Esame dei libri sociali

1. Ciascun Associato ha diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto, facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo Nazionale, che consentirà all'Associato di prenderne visione entro 30 giorni dalla richiesta, stabilendone le modalità.
2. L'eventuale estrazione di copie potrà avvenire solo a spese dell'Associato che la richieda e sarà autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale esclusivamente nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

TITOLO IV ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art. 13. Diritto di voto in Assemblea Nazionale

1. In attuazione dell'art. 21, comma 2, dello Statuto, il voto degli associati nell'Assemblea Nazionale è regolato come segue:
 - a. L'Ente promotore e gli Enti fondatori hanno diritto a 5 voti;
 - b. I Comitati ed i Presidi Territoriali hanno diritto a 3 voti, fermo restando quanto previsto dalle successive lettere f) e g);
 - c. Gli associati che hanno da 1 a 9 enti iscritti nel libro degli associati hanno diritto ad 1 voto;
 - d. Gli associati che hanno da 10 a 19 enti iscritti nel libro degli associati hanno diritto a 2 voti;
 - e. Gli associati che hanno da 20 a 24 enti iscritti nel libro degli associati hanno diritto a 3 voti;
 - f. Gli associati che hanno da 25 a 29 enti iscritti nel libro degli associati hanno diritto a 4 voti;
 - g. Gli associati che hanno 30 o più enti iscritti nel libro degli associati hanno diritto a 5 voti.
2. Al fine di poter esercitare il proprio diritto ad esprimere più voti in ciascuna

Assemblea, l'Associato è tenuto a rispondere entro 7 giorni via email all'avviso di convocazione, comunicando la propria partecipazione in assemblea e il numero dei propri associati iscritti nell'apposito libro. In mancanza di comunicazione nel termine, l'Associato non avrà diritto a voti aggiuntivi e potrà esprimere in quella specifica Assemblea soltanto il numero minimo di voti cui ha diritto sulla base delle disposizioni del comma precedente.

Art. 14. Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è di norma composto da 13 consiglieri, 6 dei quali nominati dall'Ente promotore e i restanti 7 eletti dall'Assemblea Nazionale in conformità delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento. L'Assemblea Nazionale può tuttavia, con deliberazione assunta almeno 90 giorni prima della data di scadenza del Consiglio Direttivo Nazionale in carica, così come determinata ai sensi dell'art. 22, comma 3, dello Statuto, stabilire un numero minore o maggiore di consiglieri, entro i limiti imposti dall'art. 22, comma 1, dello Statuto.

Art. 15. Nomina dei consiglieri da parte dell'Ente promotore

1. L'Ente promotore comunica via PEC all'Associazione i consiglieri di sua nomina ai sensi dell'art. 24 dello Statuto non più tardi del giorno antecedente allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale. A tale comunicazione l'Ente promotore deve allegare, per ciascun consigliere nominato, la dichiarazione di accettazione dell'incarico con il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità, nonché l'autocertificazione dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile e delle circostanze di cui all'articolo 2390, comma 1, del codice civile.
2. L'Ente promotore comunica altresì, con le medesime modalità, un numero di supplenti pari al numero dei consiglieri nominati, specificando l'ordine di loro subentro nel caso di cessazione dalla carica dei consiglieri effettivi oppure individuando un eventuale supplente per ciascun consigliere effettivo.
3. L'Ente promotore individua i consiglieri di sua nomina e i loro supplenti nel modo seguente:
 - a. consiglieri e 4 supplenti su proposta degli Enti fondatori con sede nei territori su cui insistono i Comitati Territoriali, ovvero un consigliere ed un supplente per ciascun Ente fondatore;
 - b. 2 consiglieri e 2 supplenti su proposta della Conferenza degli Enti fondatori.

Art. 16. Elezione dei consiglieri da parte dell'Assemblea Nazionale: disposizioni generali

1. L'elezione di sette consiglieri da parte dell'Assemblea Nazionale avviene sulla base di un sistema di votazione articolato sulla base di liste territoriali di

candidati, espressione delle diverse categorie di associati previste dallo Statuto. Nessuno può essere eletto consigliere se non candidato e votato ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.

2. In corrispondenza con le diverse sezioni e sottosezioni del Libro degli associati, come in precedenza individuate dall'art. 4 del presente Regolamento, le liste territoriali per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale sono le seguenti:
 - a. Sicilia (sez. C1)
 - b. Italia Meridionale (sez. C2)
 - c. Italia Centrale (sez. C3)
 - d. Piemonte e Valle d'Aosta (sez. C4)
 - e. Lombardia ed Emilia-Romagna (sez. C5)
 - f. Italia Nord-Est (sez. C6)
 - g. Italia (sez. B)
3. Le liste sono formate da persone fisiche indicate dagli associati. Possono presentare candidature soltanto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
4. Ciascun Associato può presentare un solo candidato ed esclusivamente per la lista territoriale corrispondente alla propria sezione di iscrizione nel Libro degli associati. Ad esempio, un associato iscritto nella sezione C1 può indicare un candidato per la lista "Sicilia", mentre un associato iscritto nella sezione B può indicare un candidato per la lista "Italia". Non è consentito a nessun associato indicare più di un candidato oppure un candidato per una lista diversa da quella corrispondente alla propria iscrizione nel libro degli associati. La stessa persona può essere candidata soltanto in una lista.
5. Nei territori che hanno tra 6 e 15 associati, per essere valida la candidatura deve essere sostenuta da almeno un altro associato, mediante apposita dichiarazione resa dal suo rappresentante legale in un apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale. Nei territori che hanno 16 o più associati, la candidatura per essere valida deve essere sostenuta da almeno altri due associati. Il medesimo associato non può sostenere più di una candidatura. L'associato che sostiene un candidato altrui non può presentare un proprio candidato alle medesime elezioni.
6. Non possono essere candidati:
 - a. i componenti della Commissione Elettorale, salve le dimissioni da tale organo;
 - b. coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati;
 - c. i parlamentari nazionali ed europei;
 - d. coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti e movimenti politici;

- e. coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi di amministrazione e rappresentanza di formazioni politiche o sindacati.
7. I consiglieri che, in corso del mandato, vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma 6 incorrono in un'automatica causa di decadenza.
 8. Ciascun Associato può votare soltanto per un candidato della lista territoriale corrispondente alla propria sezione di iscrizione nel Libro degli associati. Ad esempio, un Associato iscritto nella sezione C1 può votare un solo candidato della lista "Sicilia", mentre un Associato iscritto nella sezione B può votare un solo candidato della lista "Italia". Se un Associato vota più candidati della propria lista territoriale o un candidato di una lista territoriale diversa da quella propria, il voto è nullo.

Art. 17. Presentazione delle candidature e composizione delle liste

1. Le candidature devono essere presentate dagli associati alla Commissione Elettorale via email almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, utilizzando un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e reperibile nel sito Internet dell'Associazione.
2. Il modulo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associato, deve essere corredato:
 - a. dai dati personali (nome, cognome, codice fiscale, data e sezione di iscrizione nel Libro dei Soci o qualifica di socio, recapiti) e dal curriculum del candidato;
 - b. da una dichiarazione sottoscritta dal candidato nella quale vi sia:
 - l'accettazione preventiva dell'incarico in caso di elezione e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
 - l'autocertificazione dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile e delle circostanze di cui all'articolo 2390, comma 1, del codice civile;
 - l'autocertificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16, comma 6, del presente Regolamento;
 - c. ove richiesto, dai moduli di sostegno alle candidature regolarmente sottoscritti dai rappresentanti legali di altri associati ai sensi del precedente comma 5.
3. Non è ammessa la presentazione di candidati con modalità diverse o al di fuori della procedura prevista e disciplinata in questo Regolamento.

Art. 18. Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i componenti della Sede Nazionale della Rete associativa e/o i Presidenti o consiglieri di associati iscritti da almeno 12 mesi nel libro degli associati.

2. La Commissione Elettorale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Opera quale organo collegiale diretto da un Presidente nominato dagli stessi membri tra di loro. Decide sempre a maggioranza dei propri componenti. Per il suo funzionamento si applicano, per quanto non previsto, le regole applicabili al Consiglio Direttivo Nazionale in quanto compatibili.
3. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, la Commissione Elettorale raccoglie le candidature e ne valuta la legittimità, formale e sostanziale, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale. A tal fine essa può, ove necessario, richiedere all'Associato che ha presentato la candidatura opportuni chiarimenti o l'integrazione di documenti mancanti, che devono esserle forniti senza indugio e comunque entro tre giorni dalla richiesta.
4. Ove ravvisi l'incandidabilità di un candidato, la Commissione Elettorale ne dà immediata comunicazione all'Associato che l'ha proposto, che può, entro tre giorni, individuare un suo candidato in sostituzione del precedente con le stesse modalità di cui al precedente art. 17.
5. La Commissione Elettorale trasmette al Presidente Nazionale, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, le liste di candidati ammessi all'elezione.

Art. 19. votazione e nomina

1. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale almeno 90 giorni prima della data prevista per il suo svolgimento, che può avvenire anche in concomitanza con la votazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente e comunque non oltre 60 giorni da questa votazione, qualora svolta in precedenza.
2. Il voto è segreto ed è raccolto dalla Commissione Elettorale, che organizza le votazioni ed elabora in tempo utile la necessaria modulistica (schede elettorali), garantisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto, effettua le operazioni di scrutinio e conteggio dei voti ed infine proclama nel corso della medesima Assemblea i candidati eletti consiglieri, redigendo apposito verbale dell'intera operazione.
3. Sono nominati consiglieri i candidati di ciascuna lista che abbiano riportato il maggior numero di voti. In assenza di candidati votati in una lista, è nominato consigliere il primo dei non eletti che ha ricevuto più voti nelle altre liste. In caso di parità di voti all'interno della medesima lista, è nominato consigliere il candidato più giovane di età.

Art. 20. Cessazione sopravvenuta della carica e sostituzione dei consiglieri

1. Qualora per qualsiasi motivo (morte, dimissioni, decadenza o revoca) venga a mancare in corso di mandato un consigliere, si procederà nel modo seguente:
 - a. se il consigliere venuto a mancare è un consigliere nominato dall'Ente promotore, esso sarà sostituito dal supplente individuato ai sensi dell'art. 15,

- comma 2, del presente Regolamento;
- b. nel caso di cui alla precedente lettera a), qualora fosse impossibile individuare sostituti, l'Ente promotore potrà procedere a una nuova nomina con le stesse modalità di cui al precedente art. 15;
 - c. se il consigliere venuto a mancare è un consigliere eletto dall'Assemblea Nazionale, esso sarà sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella medesima lista ovvero, in mancanza, dal primo dei non eletti che ha ricevuto più voti nelle altre liste oppure ancora, in caso di parità di voti all'interno della medesima lista, dal primo dei non eletti più giovane di età;
 - D. nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora fosse impossibile individuare sostituti, il Consiglio Direttivo Nazionale continuerà a svolgere regolarmente le sue funzioni nonostante l'assenza di uno o più componenti.
2. I consiglieri così subentrati restano in carica sino alla conclusione del mandato in corso.

Art. 21. Funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce immediatamente o comunque non oltre 7 giorni dalla sua nomina per procedere all'elezione del Presidente Nazionale tra i consiglieri nominati dall'Ente promotore.
2. Il Presidente nomina il Vice-Presidente Nazionale tra i consiglieri.

Art. 22. Il Presidente nazionale

1. Oltre le funzioni che lo Statuto riconosce al Presidente nazionale, nell'esercizio del suo ruolo, il Presidente:
 - a. Tiene presente la proposta educativa e pastorale salesiana nazionale annuale e gli orientamenti dell'ente promotore CNOS e, più in generale, degli enti fondatori di Salesiani per il sociale;
 - b. Promuove competenze educative e sociali, secondo il carisma salesiano ed il sistema educativo preventivo;
 - c. Stimola gli associati perché tali dimensioni vengano assunte nella programmazione e nella realizzazione dei piani annuali delle attività associative;
 - d. valorizza le iniziative e gli interessi socio-culturali, sportivi, turistici in chiave educativa e salesiana, attraverso le associazioni nazionali: CGS, PGS, TGS.
2. Il Presidente assegna ai Consiglieri le seguenti deleghe relative agli ambiti di intervento di Salesiani per il sociale:
 - a. Tutela dei minori ed educazione dei giovani;
 - b. Accoglienza ed integrazione dei migranti;
 - c. Inserimento sociale e lavorativo dei giovani;
 - d. Servizio Civile Universale;
 - e. Formazione e Promozione della rete associativa;

- f. Forum nazionale dei Giovani.
- 3. Di norma la delega per Formazione e Promozione della rete associativa è assegnata al Vice-presidente.
- 4. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può assegnare altre deleghe che ritiene importanti per l'animazione e la promozione della rete associativa.

Art. 23. La sede nazionale

- 1. La sede nazionale è composta da tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti contrattualizzati con Salesiani per il sociale Rete associativa APS.
- 2. La sede nazionale è il luogo applicativo, operativo e di funzionamento delle scelte politiche della Rete associativa.
- 3. La sede nazionale dipende dal Presidente e risponde al Presidente ed al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 24. Il Consigliere delegato per il Forum nazionale dei giovani

- 1. La delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 19 ottobre 2023 istituisce il Forum Nazionale dei giovani di Salesiani per il sociale quale sede privilegiata di ascolto, proposizione e valutazione delle politiche e delle misure di intervento nazionale a favore dei giovani, specialmente a favore dei giovani che vivono situazioni di difficoltà o di disagio sociale.
- 2. Il Forum si propone anche di promuovere la partecipazione attiva dei giovani al fine di diventare cittadini attivi, protagonisti della solidarietà e costruttori di pace e giustizia.
- 3. Il Forum Giovani Nazionale Salesiani è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 25. I Consiglieri nazionali delegati e Tavoli Nazionali

- 1. La delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 13 ottobre 2022 istituisce i tavoli nazionali per ciascun ambito di intervento descritto nel art. 22.2 a, b, c, d, e del presente regolamento.
- 2. I tavoli nazionali sono strumenti di animazione della Rete associativa con funzioni consultive, di dialogo e scambio di buone pratiche, luoghi di condivisione di esperienze e di elaborazione di pensiero e cultura.
- 3. In occasione di eventi o episodi di cronaca di rilevanza nazionale, i Tavoli possono essere il luogo per elaborare e poi proporre al Consiglio Direttivo Nazionale l'approvazione di documenti di posizionamento della Rete associativa rispetto ai temi riferiti a quegli eventi.
- 4. La partecipazione ai Tavoli è aperta a tutta la rete associativa: associati, aderenti, amici sostenitori.
- 5. L'iscrizione ai tavoli è gratuita ed impegna il partecipante a garantire una presenza con continuità per almeno un anno. È possibile iscriversi massimo a due tavoli.

6. I Consiglieri delegati sono i coordinatori del Tavolo Nazionale assegnato, e sono tenuti a:
 - a. Convocare almeno 3 incontri annuali creando una rete di partecipazione con salesiani e laici impegnati nell'ambito di intervento o interessati al tema;
 - b. Animare l'incontro e redigere un verbale per ogni incontro da inviare al segretario generale dell'Associazione;
 - c. Segnalare buone pratiche riscontrate;
 - d. Elaborare proposte per il Consiglio Direttivo Nazionale.
7. La convocazione dei Tavoli è in capo al Consigliere delegato, coordinatore del Tavolo Nazionale, che sarà aiutato da un Incaricato della Sede Nazionale anche per la gestione e lo svolgimento dell'incontro. La prima convocazione dei Tavoli include il calendario degli incontri programmati durante l'anno associativo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26. Consiglio Direttivo Territoriale

1. I Consigli Direttivi Territoriali dei Comitati sono:
 - a. Sicilia;
 - b. Italia Meridionale;
 - c. Italia Centrale;
 - d. Piemonte e Valle d'Aosta.
2. I Consigli Direttivi Territoriali dei Presidi sono:
 - a. Lombardia e Emilia Romagna;
 - b. Italia Nord est.
3. La Rete associativa riconosce i Consigli Direttivi degli Enti nazionali associati a Salesiani per il sociale.



Salesiani
PER IL SOCIALE
RETE ASSOCIATIVA·APS